

COMUNE DI SPORMINORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 50

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: “INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI SPORMINORE IN P.F. 1830/14 E 1830/1 IN C.C. SPORMINORE”. ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1

CUP : H91B15000080001 - CIG : 6229776DC6

L'anno DUEMILADICIOTTO addì 30 del mese di MAGGIO alle ore 16,00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori

	ASSENTE	
	giustificato	ingiustificato
FORMOLO GIOVANNI		
ECCHER FAUSTO		
DE MARCO NADIA		

Assiste il Segretario comunale BATTAINI dott. sa IVANA.

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell'art. 80 DPR n. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata, ai sensi art. 81 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Sporminore, 30/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO geom. Adriano Fontana

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata, ai sensi art. 81 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Sporminore, 30/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marasca dott.ssa Katia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno della spesa ai sensi dell'art. 19 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, del responsabile della ragioneria comunale, derivante dal provvedimento in oggetto.

Sporminore, 30/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marasca dott.ssa Katia

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor FORMOLO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PREMESSO E RILEVATO CHE :

Con delibera della giunta comunale di Sporminore n. 63 di data 23 novembre 2016, esecutiva a' termini di legge, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori "INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI SPORMINORE IN PP.FF. 1830/14 E 1830/1 C.C. SPORMINORE", redatto dal tecnico incaricato dott. arch. Lorenzo Ossanna e dal geologo dott. Lino Berti, nell'importo complessivo di €uro 222.068,26 recante la data 21.11.2016, composto da relazione tecnica illustrativa, documentazione fotografica, estratti cartografici, , n. 3 tavole architettoniche, analisi geologica-geomorfologica e descrizione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico computo metrico estimativo e capitolato speciale d'appalto, dichiarazione dei progettisti ai sensi dell'art.17 della L.P. 26/1993 e ss.mm, che evidenzia una spesa presunta complessiva di €uro 150.770,99 per lavori ed €uro 71.297,29 per somme a disposizione dell'amministrazione, così distinto:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
A1) Lavori a base d'appalto	€ 141.222,53
A2) Oneri della sicurezza	€ 9.548,46
A) TOTALE LAVORI	€ 150.770,99
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1) Imprevisti	€ 14.122,25
B2) Spese Tecniche DL Misura e contabilità e coordinamento sicurezza.	€ 16.471,10
B3) CNPAIA al 4% di B2)	€ 658,84
B4) I.V.A. Al 22% su B2) e B3)	€ 3.768,59
B5) IVA al 10% di A) e B1)	€ 36.276,51
B6) spese contratto permuta immobiliare	€ 3.000,00
B) TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 71.297,29
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 222.068,26

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale il finanziamento della spesa nonché l'individuazione delle modalità di affidamento lavori.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.P. 26/1993 e dell'art. 44 del relativo Regolamento di attuazione, per i lavori in argomento si è preso atto che non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali, in considerazione dell'esiguità dell'importo dei lavori principali, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti, a fronte del considerevole impegno organizzativo per il coordinamento, nell'ipotesi di compresenza di più affidatari.

L'opera in argomento è inserita nel programma generale delle opere pubbliche per il triennio 2016/2018, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 23 marzo 2016, esecutiva a' termini di legge, denominata "INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI SPORMINORE IN PP.FF. 1830/14 E 1830/1 C.C. SPORMINORE".

L'opera in questione trova imputazione sugli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 e risulta finanziata come segue :

Esercizio finanziario	E/U	Codice Capitolo	Importo	finanziamento		
				E/cap	Importo	Tipo finanziamento
2017	U	11012004	455	E/	455	Piano Straordinario per estinzione anticipata mutui
2018	U	11012004	221613,28	E/	221613,28	FPV
TOTALE	U	222068,28		E/	222068,28	

L'art.11 del D.Lgs 12 giugno 2006 n. 163 e ss.mm. stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Con determinazione del segretario comunale n. 101 di data 07.12.2016 è stata finanziata l'opera pubblica e con il medesimo atto si è disposto di attivare, ai fini dell'affidamento dei lavori in oggetto, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 33, comma 4 e 5 della L.P. n. 26/1993 e ss.mm. e dell'art. 36, comma 4 e 5 del regolamento di attuazione art.

51, comma 2 oltre all'applicazione dei criteri indicati all'art. 54, comma 5 del medesimo regolamento. Che il criterio di aggiudicazione è stato quello del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. n. 2 del 09.03.2016, mediante il massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di appalto. Con il medesimo atto sono state individuate le n. 12 imprese idonee da invitare alla gara di appalto e sulla base dei suddetti criteri di aggiudicazione è risultata aggiudicataria dei lavori la ditta "COOPERATIVA LAGORAI SCARL" con sede a Borgo Valsugana (TN), Via Puile n. 35 con ribasso dell' 11,011%, per l'importo totale di €uro 125.672,13 oltre agli oneri della sicurezza per €uro 9.548,46, pari a complessivi €uro 135.220,59 fatte salve le verifiche dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta.

I lavori sono stati aggiudicati definitivamente con contratto Rep. n. 91/Atti pubblici del segretario comunale di data 18 giugno 2017, registrato all'Agenzia delle Entrate-sezione Staccata di Mezzolombardo in data 23 giugno 2017 al n. 21, serie I°, Mod. 69 per l'importo complessivo di lavori di €uro 125.672,13.

Il Direttore dei Lavori è stato individuato a seguito di regolare confronto concorrenziale ai sensi dell'articolo 25 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/L, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta più vantaggiosa (prezzo più basso), previsto dallo stesso articolo 25 e dall'art. 16, comma 4, della L.P. 9 marzo 2016 n.2 con valutazione delle offerte anomale ex art. 40, comma 1 della L.P. 26/1993 ed art. 63, comma 6, del regolamento d'attuazione DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/leg e ss.mm. ed i., invitando n. 7 (sette) professionisti e con le modalità indicate nella determinazione del segretario n. 13 di data 17.03.2017.

A seguito del confronto esperito fra i sette tecnici invitati con verbale della Commissione esaminatrice di data 06.06.2017, è stato individuato il Direttore dei Lavori, misura e Contabilità nella persona dell'ing. Michele Andreatta con studio in Baselga di Pinè, Via Cesare Battisti n. 42, in Associazione Temporanea fra Professionisti con l'ing. Gianni Michelin con studio in Giovo, Via S.Floriano n. 2, avendo proposto un ribasso del 23,86% sull'onorario di parcella predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale nell'importo di €uro 43.125,31 e, quindi, per l'importo netto complessivo di €uro 32.835,61.

Analogo confronto è stato esperito per individuare il coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva, contestualmente ai lavori di realizzazione della nuova caserma del Corpo Volontario dei VV.FF. di Sporminore. Con verbale di data 16 giugno 2017 la Commissione esaminatrice ha individuato il professionista CSE nella persona dell'ing. Ivan Weirather con studio in Civezzano, Via Argentario n.15, il quale in sede di gara ha offerto un ribasso del 32,35% sull'onorario predisposto dall'Ufficio tecnico comunale di €uro 27.506,35 e, quindi nell'importo netto di €uro 18.608,04.

I lavori sono stati consegnati all'Impresa appaltatrice "Cooperativa Lagorai Scarl" in data 24/10/2017.

A seguito di alcuni incontri intercorsi fra la stazione appaltante, direzione Lavori e ditta appaltatrice sono state segnalate da quest'ultima alcune problematiche relative alla voce degli scavi che in progetto risulta sottostimata. Contestualmente l'Amministrazione ha espresso la volontà di spostare il palo e la linea elettrica di media tensione aerea in prossimità dell'incrocio stradale SP 67 con la Via Lovernatico, nei pressi del magazzino C.O.L. e dell'Hotel Scoiattolo che risulta ricadere all'interno dell'Intervento n.7 del progetto di mitigazione. L'Amministrazione comunale, a seguito di una più attenta valutazione dell'impatto paesaggistico, logistico e viario del palo della luce in questione, ritiene di modificare l'ubicazione del palo della linea elettrica aerea di bassa e media tensione. Un eventuale spostamento all'esterno dell'intervento n. 7 del palo in questione, limiterebbe l'interferenza dello stesso con la viabilità comunale che dà accesso a due attività economiche e turistiche molto importanti per la realtà di Sporminore, quali il magazzino di conferimento delle mele (C.O.L. Scarl) ed un albergo- ristorante (Hotel Scoiattolo).

Inoltre l'Amministrazione comunale ha evidenziato che sono state date indicazioni precise al progettista in merito all'onere di discarica del materiale di risulta degli scavi. Il materiale sarebbe stato riutilizzato per la sistemazione dell'area in località "Valatara", area inserita nel programma degli interventi per una sua riqualificazione. L'area indicata dall'Amministrazione, riguardava un sito individuato catastalmente dalla p.f. 240 c.c. Sporminore, quale sito destinato a discarica per inerti con riempimento dello stesso. Il progetto preliminare del 2013 agli atti del Comune di Sporminore, a firma del tecnico p.ed. Rolando Valentini, evidenzia l'area interessata dal riempimento e dalla riqualificazione ambientale; la stessa ricade ai sensi del P.R.G. adottato con delibera del commissario ad acta n.1 del 24.09.2009 nelle "Aree Speciali – G5 aree di recupero ambientale art.88". Da punto di vista urbanistico, inoltre, l'area ha ora le seguenti destinazioni urbanistiche:

- x PRG in vigore : l'area interessata è inserita nelle "Aree Speciali – G5 aree di recupero ambientale art.88";
- x l'area è soggetta a "tutela ambientale";
- x PGUAP in vigore : l'area è definita "area a bassa pericolosità geologica";

Le Norme di Attuazione del PRG approvate con deliberazione consigliere n. 2 di data 02.03.2015 evidenziano che l'area individuata dall'Amministrazione per la discarica del materiale di risulta degli scavi in questione, ricade in base al

citato art. 88 in zona “Siti inquinati bonificati” che prevede “.....le richiamate discariche, essendo impianti di smaltimento definitivo di rifiuti, giunte al termine della loro vita tecnica, devono essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento, i quali devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo” e che precisa espressamente “.... Va pertanto evitato, dopo la chiusura della discarica, qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.....Ai sensi del terzo comma dell'allegato 2 del D.Lgs n. 361/2013 sui “siti inquinati”, il PRG ammette la destinazione finale a bosco (art.71)”.

Non risulta, pertanto, più praticabile la soluzione prospettata dall'Amministrazione per lo smaltimento del materiale di scavo.

Con nota di data 28.02.2018 prot. comle n. 771 il RUP ha invitato la Direzione Lavori a verificare: 1) la corrispondenza della segnalazione data dall'impresa appaltatrice in riferimento agli scavi; 2) la possibilità di spostamento del palo della linea aerea di media e bassa tensione con i relativi costi o, in alternativa un ridimensionamento dell'Intervento n. 7 che interessa proprio la collocazione del palo in questione; 3) la individuazione di una soluzione alternativa al deposito del materiale di risulta dello scavo, originariamente previsto nell'area denominata “Valle Tara”.

Il Direttore dei Lavori in data 14 marzo 2018 sub prot. comle 961 ha presentato all'Amministrazione comunale la relazione preliminare che riassume le valutazioni fatte dallo stesso sui quesiti posti dal RUP e che sostanzialmente confermano la riserva presentata dall'impresa appaltatrice: alcuni quantitativi inseriti nel computo metrico estimativo e relativi alle fasi di scavo previste nei sette interventi di progetto appaiono sottostimati. La valutazione del Direttore dei Lavori è stata effettuata dopo un accurato rilievo dei luoghi. La relazione di data 08 marzo 2018 pervenuta al prot. comle 961, che qui si richiama qui integralmente seppur non formalmente allegata, evidenzia un aumento della volumetria di scavo prevista a computo metrico dovuta ad errori applicati dal progettista al calcolo (è stata considerata la linea del profilo longitudinale del terreno errata; errata applicazione della formula per il calcolo dei volumi ecc..), nonché l'applicazione dell'indennità di discarica (o in luogo consentito) non prevista originariamente.

L'avvio del contraddittorio con il progettista dott.arch. Lorenzo Ossanna con nota del 16 marzo 2018 prot. n. 1017 esperito ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 e successivo art. 126, comma 16 del regolamento di esecuzione alla L.P. 26/1993 approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, la successiva nota di risposta del tecnico pervenuta in data 27 marzo 2018 al prot. 1108 ed i successivi incontri effettuati con Progettista, Impresa appaltatrice, RUP, DL, Ufficio Tecnico comunale ed Amministrazione comunale hanno evidenziato la disponibilità del progettista a redigere una perizia di variante correttiva degli errori progettuali contenuti negli elaborati originari, nonché ad inserire le varianti richieste dall'Amministrazione e sopra descritte senza alcun onere e spesa a carico del Comune di Sporminore.

Il Progettista dott. Lorenzo Ossanna, coadiuvato dal geologo dott. Lino Berti, ha presentato la variante progettuale n. 1 dei lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico a protezione dell'abitato di Sporminore in pp. ff. 1830/14 e 1830/1 c.c. Sporminore” in data 16 maggio 2018 al prot. comle 1646, correttiva degli errori progettuali ed inserendo tutte le richieste dell'Amministrazione comunale sopra descritte, con oneri propri e senza imputare alcuna spesa aggiuntiva alla Stazione appaltante .

Il nuovo quadro economico evidenzia quanto segue :

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI			
A	LAVORI A MISURA	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE	DIFFERENZA
A1	Lavori a base d'appalto	141222,53	141222,53	196618,91	55396,38
A2	Oneri della sicurezza	9548,46	9548,46	9548,46	0
A3	Ribasso contrattuale (11,011% su A1)	-	15550,01	21649,71	6099,7
A4	Arrotondamenti	-	-0,39	-	-0,39
	TOTALE NETTO DI CONTRATTO	150770,99	135220,59	184517,66	49297,07
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Imprevisti	14122,25	14122,25	ì	-14122,25
B2	Economie da ribasso	-	15550,01	-	-15550,01
B.3	Spese tecniche				
b3.1	Progettazione prelim/def/esecc	16471,1	16471,1	-	-16471,1
b3.2	Perizia geologica	-	-	-	-
b3.3	Maggiori oneri di DL	-	-	5000	5000
b3.4	Calcoli strutturali	-	-	1920,98	1920,98

b3.5	Collaudo statico	-	-	1618,6	1618,6
B.4	CNAPAIA (4%)	658,84	658,84	341,58	-317,26
B.5	IVA (10% su A+B1)	36276,51	36276,51		
B.6	IVA (22% su B.3+B.4)	3768,59	3768,59		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	71297,29	86847,3	56191,84	-30655,46
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	222068,28	222067,89	240709,5	18641,61

Il nuovo quadro economico evidenzia una maggiore spesa rispetto al progetto originario di €uro 49.297,07 per lavori con un incremento rispetto al contratto originario del 36,46% ed una maggiore spesa dell'intera opera pubblica pari ad €uro 18.641,61 con un incremento rispetto al progetto originario dell' 8,394%. Tutte le spese tecniche relative alla presente variante rimarranno a carico del progettista.

L'opera, così come definita con la variante sopradescritta, risulta interamente finanziata come segue:

Esercizio finanziario	E/U	Codice Capitolo	Importo	finanziamento		
				E/cap	Importo	Tipo finanziamento
2017	U	11012004	455	E/	455	Piano Straordinario per estinzione anticipata mutui
2018	U	11012004	221613,28	E/	221613,28	FPV
2018	U	11012004	18641,61	E/	18641,61	alienazioni terreni
TOTALE	U		240709,5		240709,5	

a seguito della prima variazione al Bilancio di Previsione 2018 approvata con deliberazione della giunta comunale n. 24 di data 21 marzo 2018, ratificata dal consiglio comunale con deliberazione n. 10 di data 3 maggio 2018;

La variante in oggetto ha acquisito le seguenti autorizzazioni, pareri e nulla osta :

- autorizzazione della Commissione per la Pianificazione territoriale e il Paesaggio della Comunità della Val di Non rilasciata con delibera n. 121/2018 dd. 03.05.2018;
- autorizzazione alla trasformazione di coltura a scopo edificiale sulle pp.ff. 1830/1 e 1830/14 in c.c. Sporminore con deliberazione n. 35 di data 08.05.2018 del Comitato Tecnico Forestale – Servizio Foreste e Fauna – Ufficio Vincolo Idrogeologico della PAT, con limitazioni in merito alla richiesta di ridimensionamento del volume di invaso dell'area corrispondente all'intervento n.4 di progetto e con la prescrizione di consentire l'accesso e la manutenzione dell'area a monte della strada corrispondente all'intervento n.7 di progetto, in modo da conservare la capacità d'invaso effettiva in virtù della sua funzione di presidio del sottostante tratto tombinato;
- parere favorevole della Commissione Edilizia Unica d'ambito per la Gestione Associata 6.1 di data 24.05.2018, subordinatamente alle prescrizioni indicate dal Comitato Tecnico Forestale;
- parere di conformità urbanistica n. 2/2018 ex art. 95 della L.P. 15/2015 rilasciata dal Sindaco in data 30.05.2018;

Dato atto che la variante modifica l'importo complessivo dell'opera evidenziando una maggiore spesa pari ad €uro 18.641,61, un incremento rispetto al progetto originario dell' 8,394%, ed i nuovi lavori vengono interamente finanziati utilizzando la somma recuperata con il ribasso, l'utilizzo degli imprevisti e le economie sulle somme a disposizione dell'amministrazione (minor spese tecniche dovute ai ribassi dei confronti concorrenziali)

Preso atto che trattasi di una variante riconducibile all'ipotesi prevista all'articolo 27 della L.P. 09.03.2016 n. 2, comma 2 e lettera c) in quanto trattasi di lavori supplementari necessari e non inclusi nel contratto iniziale e risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni :

“ 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

3) l'eventuale aumento del prezzo, in caso di appalto o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della Direttiva 2014/23/UE.

Constatato che le nuove ed aggiuntive lavorazioni (oneri per scavi, indennità di discarica, conglomerato armato, scogliere con massi provenienti da cava, magrone per fondazione ecc.) interoperano ed interagiscono con tutti e sette gli Interventi dell'opera di "Mitigazione del rischio idrogeologico a protezione dell'abitato di Sporminore" ed il relativo valore non supera il 50% del contratto iniziale.

Verificato che l'Impresa appaltatrice ha sottoscritto gli atti di variante, ivi compreso lo schema aggiuntivo e, quindi, si è assunta, senza eccezione alcuna, l'impegno ad eseguire i nuovi lavori o i lavori aggiuntivi previsti nella presente perizia di variante, alle stesse condizioni di cui al contratto iniziale e dei relativi prezzi;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione che precede;

Atteso che la variante è di competenza della giunta comunale ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/93, ha carattere non sostanziale e, come meglio descritto nel considerando n. 107 della Direttiva comunitaria Dir 2014/24/UE, non modifica l'equilibrio economico del contratto, non pregiudica la procedura iniziale di appalto e, quindi, non risulta opportuno né conveniente ricercare un nuovo contraente;

Preso atto che dalla perizia di variante emerge il quadro di raffronto evidenziato in premessa;

In particolare come indicato dal Direttore dei Lavori ing. Michele Andreatta nella relazione tecnica allegata alla perizia di variante in corso d'opera N. 1 e nella nota di data odierna sottoscritta anche dal RUP acquisita al prot. comle 1822, la procedura sopra indicata è sostenuta dai fondamenti normativi prospettati dalla L.P. 9 marzo 2016 n. 2, ed, in particolare, dal comma 2), lettera c), punti 1,2 e 3 e dalla lettera e) dell'art.27, dovendosi escludere tutte le ipotesi di sostanzialità di cui al comma 5) del medesimo articolo.

Si rileva infatti, preliminarmente, come gli interventi di variante proposti soddisfino pienamente ai requisiti di ammissibilità indicati dal precitato comma 2) lettera c) punti 1),2) e 3) dell'art.27 della L.P. 2/2016, posto che sono da considerarsi soddisfatte tutte le condizioni previste e meglio descritte in premessa;

Con riferimento alle previsioni di cui alla lettera e) dello stesso comma precitato, è da rilevarsi che "le varianti prospettate, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5 ". Considerata la consistenza economica delle variazioni proposte e la genericità tipologica delle lavorazioni correlate, si rileva l'insussistenza delle condizioni di sostanzialità previste dal comma 5) dell'art. 27 precitato. Procedendo, infatti, nella disamina puntuale delle condizioni enunciate dalla norma, ai fini della sostanzialità della variante, è dato a constatare quanto segue:

a) - Le varianti di perizia non contemplano lavorazioni tipologicamente diverse da quelle poste a base di gara e successivamente contrattualizzate, nè inducono elementi di convenienza economica o circostanze tali da prefigurare l'insorgenza delle circostanze che seguono:

- l'interesse da parte di diversi e/o ulteriori soggetti alla procedura di aggiudicazione;
- l'esclusione o l'inclusione di qualche concorrente dalla procedura di gara;
- la formulazione di offerte diverse da quelle presentate dai singoli concorrenti nella procedura di gara;

b) - Le modifiche proposte, interessando, come anzidetto, aspetti indotti da esigenze costruttive o di opportunità esecutive in capo all'Amministrazione Committente, ivi compresi gli errori progettuali relativi al calcolo degli scavi, non alterano assolutamente l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale. La stessa relazione del Direttore dei Lavori di data odierna, sottoscritta anche dal RUP ed acquisita al protocollo 1822 evidenzia che l'errata valutazione metrica delle misure del computo di lavorazioni previste a progetto affiancata da alcune omissioni di voci di capitolato inerenti le lavorazioni stesse, non porterà alla realizzazione di opere differenti rispetto a quelle poste a base di gara ma permetterà esclusivamente di portare a termine quelle già previste nel progetto esecutivo appaltato.

Sentita la disponibilità da parte dell'impresa aggiudicatrice ad eseguire anche i nuovi lavori di variante alle stesse condizioni e con gli stessi prezzi e ribassi del contratto in fase di stipula;

Visti gli elaborati di perizia di variante al progetto di cui all'oggetto;

Vista e richiamata la nota di data odierna rilasciata dal RUP e dal Direttore dei Lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett a), b) e c) del D.Lgs n. 50/2016;

Verificato che a seguito del contraddittorio esperito con il R.U.P. il progettista si è fatto carico con proprie spese della variante in corso d'opera non solo riconducibili all'errore progettuale ma anche alle modifiche esecutive indicate dall'Amministrazione Comunale;

Ritenuta tale perizia meritevole di approvazione;

Dato che atto che il codice CUP dell'opera è il seguente: H91B15000080001 ;

Riconosciuto al presente provvedimento il carattere di urgenza, determinata dalla necessità di iniziare il prima possibile i lavori;

Visti :

- la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993, *“Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”* ;
- il D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11 maggio 2012, *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”*;
- il D.Lgs. n. 50 del 2016 di *“Codice dei contratti pubblici”*, così come modificato dal correttivo d.lgs. n. 56 del 2017;
- la legge provinciale dd. 09 marzo 2016 nr. 2 di *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005, nr. 3/L), modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.G.R. 28 maggio 1999, nr. 4/L), modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, nr. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L;
- il D. Lgs. n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, recepita a livello provinciale dalla L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;
- lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare nr. 5 dd. 13.02.1996 modificato con delibera consiliare n. 18 dd. 11/04/2006 e ss.mm. ed i.;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Sporminore per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Richiamate le seguenti deliberazioni :

- la deliberazione consiliare n. 5 del 22 febbraio 2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- la deliberazione giuntale n. 18 del 28 febbraio 2018, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020, con il quale vengono affidate le risorse finanziarie e strumentali ai Responsabili dei servizi;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Tecnico Comunale ai sensi dell'articolo 56 ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.

Sentita la proposta del Sindaco di adottare la presente deliberazione con immediata esecutività stante la necessità di adottare i provvedimenti gestionali da parte dei responsabili dei servizi.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, per le ragioni espresse in premessa, la perizia di variante dei lavori in oggetto di data aprile 2018 (prot. 1646 del 16.05.2018) a firma del progettista dott.arch. Lorenzo Ossanna che prevede una spesa

complessiva di €uro 240.709,50= di cui €uro 184.517,66 per lavori ed €uro 56.191,84 per somme a disposizione dell'amministrazione e che ha comportato una modifica del contratto originario della ditta "Cooperativa Lagorai Scarl" di €uro 49.297,07 (+ 36,46%) ed una maggiore spesa dell'intera opera pubblica pari ad €uro 18.641,61 con un incremento rispetto al progetto originario dell'8,394%;

2. **DI PRENDERE ATTO** che la perizia stessa, anche se non materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **DI DARE ATTO** che per effetto della suddetta perizia di variante n. 1 la destinazione e la natura dell'opera non vengono alterate e vengono rispettati i contenuti normativi previsti dall'articolo 27 della L.P. 09.03.2016 n. 2, comma 2 e lettera c) ;
4. **DI DARE ATTO** che tutte le spese tecniche derivanti dalla modifica progettuale ed oggetto della presente variante, nonché ogni altro maggior onere derivante così come prescritto dall'art. 126, comma 6 del Regolamento di esecuzione e dall'art. 51, comma 1, lett c), fatta eccezione per le modifiche progettuali richieste dalla Stazione Appaltante, rimangono a carico del progettista;
6. **DI AFFIDARE** , per economicità dei provvedimenti, i lavori collegati all'Impresa "Cooperativa Lagorai Scarl" con sede a Borgo Valsugana, Via Puile n. 35;
7. **DI DARE ATTO** che il Direttore dei Lavori nonché coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva è incaricato anche della realizzazione delle opere oggetto della presente variante;
8. **DI DARE ATTO** che il contratto originario del tecnico strutturista dott. Ing. Mauro Turri viene integrato con gli adempimenti relativi alla relazione di calcolo dei muri di sostegno (scogliere), briglie, canali con fondazioni ecc..e che evidenziano una maggiore spesa pari ad euro 1920,98, al lordo del ribasso proposto oltre agli oneri di legge, precisando che la maggior spesa trova impegno sempre al capitolo di spesa 11012004 del Bilancio di Previsione in corso che presenta adeguata disponibilità e finanziata come meglio descritta in premessa;
9. **DI DARE ATTO** che con successivo atto del RUP verrà approvato il verbale concordamento nuovi prezzi, il relativo atto di sottomissione con successiva sottoscrizione nelle forme del contratto originario;
10. **DI IMPEGNARE** la spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessivi €uro 18.641,61 al Capitolo di Spesa 11012004 del Bilancio di Previsione in corso che presenta adeguata disponibilità e finanziata come meglio descritta in premessa;
11. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione: al progettista dott.arch. Lorenzo Ossanna, al Direttore dei Lavori dott. Ing. Michele Andreatta, al geologo dott. Lino Berti, alla ditta appaltatrice "Cooperativa Lagorai Scarl";
12. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.P. 2/2016 del provvedimento della variante, oltre che alla comunicazione ANAC tramite l'Osservatorio Provinciale, dovrà esserne data pubblicità in apposita sezione sul sito istituzionale del Comune di Sporminore – Sezione Trasparenza -
13. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. dd. 01.02.2005, n. 3/L;
14. **DI COMUNICARE**, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, copia della presente deliberazione ai Capogruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Testo unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
15. **DI DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, nr. 3/L;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, nr. 104.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Formolo Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.sa Ivana

=====

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 31/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.sa Ivana

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 – comma 1 - D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 31/05/2018 al giorno 10/06/2018 all'albo pretorio.

Sporminore, 31/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.sa Ivana

=====

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, quarto comma del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 N. 3/L.

Sporminore, 31/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.sa Ivana